

VERBALE N. 8
IN DATA 07 MARZO 2011

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.):
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2011.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli artt. 6 ed 8 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell'art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662, dettano disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'I.C.I. e di riduzioni e detrazioni dell'imposta;

- il comma 156 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), introduce la competenza del Consiglio Comunale per l'adozione della deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;

- con deliberazione n. 13 in data 15 marzo 2010 il Consiglio Comunale provvedeva alla determinazione delle aliquote dell' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2010;

- il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, correlato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126 prevede l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

- ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi, di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito dalla Legge 126/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto, altresì, l'art. 1 comma 123 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (**Legge di stabilità 2011**) che conferma, fino all'attuazione del federalismo fiscale, la

sospensione suddetta, sempre fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010 con cui è stato differito al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 degli Enti Locali;

Ritenuto, di riconfermare le aliquote ICI così come deliberate lo scorso esercizio, facendo salve, tuttavia, le esenzioni previste dal D.L. 93/2008, convertito in Legge 126/2008, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9:

- a) 5,8‰ (cinquevirgolaottopermille) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze, del soggetto passivo;
- b) 4‰ (quattropermille) per tutti i nuovi insediamenti di attività produttive relative ai settori agricolo, industriale, artigianale, turistico e di servizio. Per nuovi insediamenti si devono intendere:

- nuove costruzioni, o ristrutturazioni con cambio di destinazione d'uso da residenziale o agricolo a produttivo, con ultimazione dei lavori dal 1° gennaio 2002;
- utilizzo di un fabbricato già esistente, non destinato all'esercizio di attività da oltre un anno, per lo svolgimento di una nuova attività produttiva.

L'applicazione dell'aliquota del 4‰ spetterà solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell'insediamento ai fini produttivi.

La presente aliquota può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell'imposta coincida con il titolare dell'attività produttiva.

- c) 4‰ (quattropermille) per la prima casa (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) e relative pertinenze, acquistata o costruita con mutuo "c.d. prima casa" corrispondente almeno al 50% del valore di acquisto o costruzione.

Di tale aliquota agevolata possono beneficiare i contribuenti che abbiano acquistato a decorrere dal 1° gennaio 2003 unità immobiliare destinata ad abitazione principale a condizione dell'esibizione al Comune del contratto di mutuo, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI.

L'agevolazione spetterà anche al coniuge comproprietario che non abbia tuttavia stipulato il contratto di mutuo.

- d) 7‰ (settepermille) per tutti gli altri immobili.

La detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/1992 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane fissata in € 129,11;

Dopo l'introduzione del Sindaco, prende la parola il Consigliere Bartolotti che, preannunciando la propria astensione, chiede una maggiore differenziazione delle aliquote legate alla tassazione immobiliare.

Il sindaco replica ricordando al Consiglio come il decreto attuativo sul federalismo fiscale municipale a far data dal 2014, prevede, tra le alte forme impositive, l'IMU che assorbirà ogni preesistente imposta comunale che abbia come fattispecie imponibile la proprietà immobiliare.

A questo punto il Sindaco, dichiarata chiusa la discussione, mette ai voti la proposta di deliberazione in esame.

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile, come da certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 2 (Bartolotti Francesco, Degli Esposti Livio), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) **DI DETERMINARE** per l'anno 2011 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure facendo salve, tuttavia, le esenzioni previste dal D.L. 93/2008, convertito in Legge 126/2008, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9:
 - a) 5,8‰ (cinquevirgolaottopermille) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, così come individuate nel Regolamento comunale dell'imposta, del soggetto passivo;
 - b) 4‰ (quattropermille) per tutti i nuovi insediamenti di attività produttive relative ai settori agricolo, industriale, artigianale, turistico e di servizio. Per nuovi insediamenti si devono intendere:
 - nuove costruzioni, o ristrutturazioni con cambio di destinazione d'uso da residenziale o agricolo a produttivo, con ultimazione dei lavori dal 1° gennaio 2002;
 - utilizzo di un fabbricato già esistente, non destinato all'esercizio di attività da oltre un anno, per lo svolgimento di una nuova attività produttiva.

L'applicazione dell'aliquota del 4‰ spetterà solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell'insediamento ai fini produttivi.

La presente aliquota può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell'imposta coincida con il titolare dell'attività produttiva.

- c) 4‰ (quattropermille) per la prima casa (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) e relative pertinenze, acquistata o costruita con mutuo "c.d. prima casa" corrispondente almeno al 50% del valore di acquisto o costruzione.

Di tale aliquota agevolata possono beneficiare i contribuenti che abbiano acquistato a decorrere dal 1° gennaio 2003 unità immobiliare destinata ad abitazione principale a condizione dell'esibizione al Comune del contratto di mutuo, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI.

L'agevolazione spetterà anche al coniuge comproprietario che non abbia tuttavia stipulato il contratto di mutuo.

- d) 7‰ (settepermille) per tutti gli altri immobili.

- 2) **DI MANTENERE**, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 54 della Legge 23.12.1996, n. 662 visto anche l'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 446/97, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fissato in € 129,11.

- 3) **DI RICONOSCERE**, in applicazione del comma 2 dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, correlato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

- 4) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16.4.2003, n. 3/DPF, all'Ufficio del Federalismo fiscale al seguente indirizzo di posta elettronica:

dpf.federalismofiscale@finanze.it

- 5) **DI DICHIARARE**, previa apposita e distinta votazione palese e con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 2 (Bartolotti Francesco, Degli Esposti Livio) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VERBALE N. 8
IN DATA 07 MARZO 2011

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.):
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2011.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli artt. 6 ed 8 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell'art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662, dettano disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'I.C.I. e di riduzioni e detrazioni dell'imposta;

- il comma 156 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), introduce la competenza del Consiglio Comunale per l'adozione della deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;

- con deliberazione n. 13 in data 15 marzo 2010 il Consiglio Comunale provvedeva alla determinazione delle aliquote dell' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2010;

- il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, correlato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126 prevede l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

- ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi, di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito dalla Legge 126/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto, altresì, l'art. 1 comma 123 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (**Legge di stabilità 2011**) che conferma, fino all'attuazione del federalismo fiscale, la

sospensione suddetta, sempre fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010 con cui è stato differito al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 degli Enti Locali;

Ritenuto, di riconfermare le aliquote ICI così come deliberate lo scorso esercizio, facendo salve, tuttavia, le esenzioni previste dal D.L. 93/2008, convertito in Legge 126/2008, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9:

- a) 5,8‰ (cinquevirgolaottopermille) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze, del soggetto passivo;
- b) 4‰ (quattropermille) per tutti i nuovi insediamenti di attività produttive relative ai settori agricolo, industriale, artigianale, turistico e di servizio. Per nuovi insediamenti si devono intendere:

- nuove costruzioni, o ristrutturazioni con cambio di destinazione d'uso da residenziale o agricolo a produttivo, con ultimazione dei lavori dal 1° gennaio 2002;
- utilizzo di un fabbricato già esistente, non destinato all'esercizio di attività da oltre un anno, per lo svolgimento di una nuova attività produttiva.

L'applicazione dell'aliquota del 4‰ spetterà solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell'insediamento ai fini produttivi.

La presente aliquota può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell'imposta coincida con il titolare dell'attività produttiva.

- c) 4‰ (quattropermille) per la prima casa (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) e relative pertinenze, acquistata o costruita con mutuo "c.d. prima casa" corrispondente almeno al 50% del valore di acquisto o costruzione.

Di tale aliquota agevolata possono beneficiare i contribuenti che abbiano acquistato a decorrere dal 1° gennaio 2003 unità immobiliare destinata ad abitazione principale a condizione dell'esibizione al Comune del contratto di mutuo, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI.

L'agevolazione spetterà anche al coniuge comproprietario che non abbia tuttavia stipulato il contratto di mutuo.

- d) 7‰ (settepermille) per tutti gli altri immobili.

La detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/1992 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane fissata in € 129,11;

Dopo l'introduzione del Sindaco, prende la parola il Consigliere Bartolotti che, preannunciando la propria astensione, chiede una maggiore differenziazione delle aliquote legate alla tassazione immobiliare.

Il sindaco replica ricordando al Consiglio come il decreto attuativo sul federalismo fiscale municipale a far data dal 2014, prevede, tra le alte forme impositive, l'IMU che assorbirà ogni preesistente imposta comunale che abbia come fattispecie imponibile la proprietà immobiliare.

A questo punto il Sindaco, dichiarata chiusa la discussione, mette ai voti la proposta di deliberazione in esame.

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile, come da certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 2 (Bartolotti Francesco, Degli Esposti Livio), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) **DI DETERMINARE** per l'anno 2011 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure facendo salve, tuttavia, le esenzioni previste dal D.L. 93/2008, convertito in Legge 126/2008, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9:
 - a) 5,8‰ (cinquevirgolaottopermille) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, così come individuate nel Regolamento comunale dell'imposta, del soggetto passivo;
 - b) 4‰ (quattropremille) per tutti i nuovi insediamenti di attività produttive relative ai settori agricolo, industriale, artigianale, turistico e di servizio. Per nuovi insediamenti si devono intendere:
 - nuove costruzioni, o ristrutturazioni con cambio di destinazione d'uso da residenziale o agricolo a produttivo, con ultimazione dei lavori dal 1° gennaio 2002;
 - utilizzo di un fabbricato già esistente, non destinato all'esercizio di attività da oltre un anno, per lo svolgimento di una nuova attività produttiva.

L'applicazione dell'aliquota del 4‰ spetterà solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell'insediamento ai fini produttivi.

La presente aliquota può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell'imposta coincida con il titolare dell'attività produttiva.

- c) 4‰ (quattropermille) per la prima casa (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) e relative pertinenze, acquistata o costruita con mutuo "c.d. prima casa" corrispondente almeno al 50% del valore di acquisto o costruzione.

Di tale aliquota agevolata possono beneficiare i contribuenti che abbiano acquistato a decorrere dal 1° gennaio 2003 unità immobiliare destinata ad abitazione principale a condizione dell'esibizione al Comune del contratto di mutuo, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI.

L'agevolazione spetterà anche al coniuge comproprietario che non abbia tuttavia stipulato il contratto di mutuo.

- d) 7‰ (settepermille) per tutti gli altri immobili.

- 2) **DI MANTENERE**, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 54 della Legge 23.12.1996, n. 662 visto anche l'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 446/97, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fissato in € 129,11.

- 3) **DI RICONOSCERE**, in applicazione del comma 2 dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, correlato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

- 4) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16.4.2003, n. 3/DPF, all'Ufficio del Federalismo fiscale al seguente indirizzo di posta elettronica:

dpf.federalismofiscale@finanze.it

- 5) **DI DICHIARARE**, previa apposita e distinta votazione palese e con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 2 (Bartolotti Francesco, Degli Esposti Livio) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VERBALE N. 8
IN DATA 07 MARZO 2011

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.):
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2011.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli artt. 6 ed 8 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell'art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662, dettano disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'I.C.I. e di riduzioni e detrazioni dell'imposta;

- il comma 156 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), introduce la competenza del Consiglio Comunale per l'adozione della deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;

- con deliberazione n. 13 in data 15 marzo 2010 il Consiglio Comunale provvedeva alla determinazione delle aliquote dell' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2010;

- il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, correlato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126 prevede l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

- ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi, di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito dalla Legge 126/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto, altresì, l'art. 1 comma 123 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (**Legge di stabilità 2011**) che conferma, fino all'attuazione del federalismo fiscale, la

sospensione suddetta, sempre fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010 con cui è stato differito al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 degli Enti Locali;

Ritenuto, di riconfermare le aliquote ICI così come deliberate lo scorso esercizio, facendo salve, tuttavia, le esenzioni previste dal D.L. 93/2008, convertito in Legge 126/2008, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9:

- a) 5,8‰ (cinquevirgolaottopermille) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze, del soggetto passivo;
- b) 4‰ (quattropermille) per tutti i nuovi insediamenti di attività produttive relative ai settori agricolo, industriale, artigianale, turistico e di servizio. Per nuovi insediamenti si devono intendere:

- nuove costruzioni, o ristrutturazioni con cambio di destinazione d'uso da residenziale o agricolo a produttivo, con ultimazione dei lavori dal 1° gennaio 2002;
- utilizzo di un fabbricato già esistente, non destinato all'esercizio di attività da oltre un anno, per lo svolgimento di una nuova attività produttiva.

L'applicazione dell'aliquota del 4‰ spetterà solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell'insediamento ai fini produttivi.

La presente aliquota può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell'imposta coincida con il titolare dell'attività produttiva.

- c) 4‰ (quattropermille) per la prima casa (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) e relative pertinenze, acquistata o costruita con mutuo "c.d. prima casa" corrispondente almeno al 50% del valore di acquisto o costruzione.

Di tale aliquota agevolata possono beneficiare i contribuenti che abbiano acquistato a decorrere dal 1° gennaio 2003 unità immobiliare destinata ad abitazione principale a condizione dell'esibizione al Comune del contratto di mutuo, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI.

L'agevolazione spetterà anche al coniuge comproprietario che non abbia tuttavia stipulato il contratto di mutuo.

- d) 7‰ (settepermille) per tutti gli altri immobili.

La detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/1992 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane fissata in € 129,11;

Dopo l'introduzione del Sindaco, prende la parola il Consigliere Bartolotti che, preannunciando la propria astensione, chiede una maggiore differenziazione delle aliquote legate alla tassazione immobiliare.

Il sindaco replica ricordando al Consiglio come il decreto attuativo sul federalismo fiscale municipale a far data dal 2014, prevede, tra le alte forme impositive, l'IMU che assorbirà ogni preesistente imposta comunale che abbia come fattispecie imponibile la proprietà immobiliare.

A questo punto il Sindaco, dichiarata chiusa la discussione, mette ai voti la proposta di deliberazione in esame.

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile, come da certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 2 (Bartolotti Francesco, Degli Esposti Livio), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) **DI DETERMINARE** per l'anno 2011 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure facendo salve, tuttavia, le esenzioni previste dal D.L. 93/2008, convertito in Legge 126/2008, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9:
 - a) 5,8‰ (cinquevirgolaottopermille) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, così come individuate nel Regolamento comunale dell'imposta, del soggetto passivo;
 - b) 4‰ (quattropremille) per tutti i nuovi insediamenti di attività produttive relative ai settori agricolo, industriale, artigianale, turistico e di servizio. Per nuovi insediamenti si devono intendere:
 - nuove costruzioni, o ristrutturazioni con cambio di destinazione d'uso da residenziale o agricolo a produttivo, con ultimazione dei lavori dal 1° gennaio 2002;
 - utilizzo di un fabbricato già esistente, non destinato all'esercizio di attività da oltre un anno, per lo svolgimento di una nuova attività produttiva.

L'applicazione dell'aliquota del 4‰ spetterà solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell'insediamento ai fini produttivi.

La presente aliquota può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell'imposta coincida con il titolare dell'attività produttiva.

- c) 4‰ (quattropermille) per la prima casa (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) e relative pertinenze, acquistata o costruita con mutuo "c.d. prima casa" corrispondente almeno al 50% del valore di acquisto o costruzione.

Di tale aliquota agevolata possono beneficiare i contribuenti che abbiano acquistato a decorrere dal 1° gennaio 2003 unità immobiliare destinata ad abitazione principale a condizione dell'esibizione al Comune del contratto di mutuo, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI.

L'agevolazione spetterà anche al coniuge comproprietario che non abbia tuttavia stipulato il contratto di mutuo.

- d) 7‰ (settepermille) per tutti gli altri immobili.

- 2) **DI MANTENERE**, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 54 della Legge 23.12.1996, n. 662 visto anche l'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 446/97, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fissato in € 129,11.

- 3) **DI RICONOSCERE**, in applicazione del comma 2 dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, correlato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

- 4) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16.4.2003, n. 3/DPF, all'Ufficio del Federalismo fiscale al seguente indirizzo di posta elettronica:

dpf.federalismofiscale@finanze.it

- 5) **DI DICHIARARE**, previa apposita e distinta votazione palese e con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 2 (Bartolotti Francesco, Degli Esposti Livio) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.